



Comune di Montepandone

Per la concessione di contributi a fondo perduto a favore di imprese che attivino contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e/o determinato.

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 13.05.2016 è stato approvato il nuovo Regolamento per la concessione di contributi straordinari alle nuove imprese e per il sostegno dell'occupazione, che disciplina, nella sua seconda parte, anche il progetto "Montepandone Lavoro";

Ciò premesso

SI RENDE NOTO CHE

Art. 1

Beneficiari dei contributi

1. Possono accedere ai contributi **tutte le imprese** in qualsiasi forma costituite, con sede legale e/o operativa nel territorio della **Provincia di Ascoli Piceno, Fermo o Teramo**, operanti nei settori dell'industria, agricoltura, terziario, commercio, artigianato, turismo, servizi (con esclusione dei datori di lavoro domestico), che attivino con **cittadini residenti** nel territorio del Comune di Montepandone, **contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato di durata continuativa pari o superiore a 12 mesi, a tempo pieno o part-time non inferiore al 50%**.

Art. 2

Condizioni per l'accesso ai contributi

1. I rapporti di lavoro devono essere attivati nel pieno rispetto della legge n. 68/1999, del D.Lgs. n. 81/2008, del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del settore sottoscritto dalle OOSS maggiormente rappresentative sul territorio nazionale e devono configurarsi come assunzioni per la copertura di posti di lavoro di nuova istituzione o di posti resisi disponibili.
2. Per avere diritto agli incentivi, le imprese devono possedere tutti i seguenti **requisiti**:
 - a) Essere in regola con il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e in regola con i versamenti contributivi;
 - b) Essere in regola con gli adempimenti degli obblighi occupazionali stabiliti dalla L.68/99 in materia di diritto al lavoro dei disabili, con il D.Lgs 81/2008 e con l'applicazione dei CCNLL;
 - c) Non aver fatto ricorso, negli ultimi 6 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda, al beneficio della Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), comprese eventuali deroghe, per cessazione di attività o non aver operato riduzioni di personale attraverso procedure di mobilità;
 - d) Non aver proceduto a licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo negli ultimi 6 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di incentivo;
 - e) Non avere in atto, alla data di presentazione della domanda di incentivo, sospensioni di rapporti o riduzioni dell'orario di lavoro, con diritto al trattamento di integrazione salariale (Cassa integrazione guadagni ordinaria, Cassa integrazione guadagni straordinaria, Cassa integrazione guadagni in Deroga e Trattamento di Solidarietà).

- f) Non avere cause ostantive di cui alla Legge 575/65 e ss. mm. ed integrazioni (normativa antimafia) da parte di tutti i soggetti indicati dal D.P.R. n. 252/1998;
 - g) Non essersi resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni alla Pubblica Amministrazione e non essere stata pronunciata a suo carico alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l'incapacità a contrattare con la P. A.
3. I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di incentivo e, nel caso di imprese con più unità produttive ubicate nel territorio oggetto del presente avviso, devono essere riferiti alla sola unità produttiva che presenta la domanda di incentivo. La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti determinerà la non ammissibilità della domanda di incentivo.
 4. L'impresa richiedente può presentare domanda per la concessione degli incentivi di cui al presente avviso per l'assunzione di un lavoratore per il quale fruisca di altri finanziamenti o contributi pubblici.
 5. Le imprese dovranno altresì mantenere il contratto di lavoro oggetto dell'incentivo per almeno 12 mesi consecutivi e non ricorrere, per lo stesso periodo, ad ammortizzatori sociali per i/le lavoratori/lavoratrici assunti/e, pena la revoca dell'incentivo concesso. Resta salva l'ipotesi in cui risulti un diverso accordo sottoscritto fra azienda e OO.SS/RSU, all'interno di un piano, che preveda la rotazione fra i dipendenti con analoga qualifica.

Art. 3

Requisiti del lavoratore

1. Il lavoratore per il quale si richiede il contributo deve risultare, alla data della domanda, regolarmente **residente nel Comune di Monteprandone da almeno 12 mesi e iscritto nell'apposita sezione "Monteprandone Lavoro"** sul sito del Comune.
2. Il lavoratore dovrà essere iscritto presso il Centro per l'Impiego competente per territorio ed **aver rilasciato la Dichiarazione di immediata disponibilità (DID)**.
3. Non sono ammissibili le assunzioni che interessano:
 - a) i pensionati con pensioni anticipata o vecchiaia;
 - b) i lavoratori delle agenzie di somministrazione non utilizzati direttamente dalle agenzie stesse;
 - c) i lavoratori a domicilio;
 - d) i dirigenti privati;
 - e) i soggetti che negli ultimi tre anni precedenti la data di presentazione della richiesta di contributo siano stati dipendenti a tempo indeterminato o che negli ultimi sei mesi precedenti la data di presentazione della richiesta di contributo siano stati dipendenti a tempo determinato del soggetto, che procede alle assunzioni (con esclusione dei rapporti di tirocinio) o di soggetti che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i datori di lavoro/imprese che provvedono alle assunzioni, ovvero con queste ultime in rapporto di collegamento o controllo, ai sensi dell'articolo 2359 c.c.;
 - f) lavoratori legati al datore di lavoro da rapporti di parentela o affinità sino al secondo grado.

Art. 4

Entità dei contributi

1. Per ogni assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi a tempo pieno, l'entità del contributo è pari a €1.500,00 o alla eventuale diversa misura che potrà essere definita dalla Giunta Comunale.
2. I contributi sono ridotti proporzionalmente in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.

3. Per il settore agricolo, l'entità del contributo sarà definita sulla base del numero di giornate di occupazione annue effettivamente svolte, con un minimo di 101:
 - oltre 150: l'entità del contributo è pari a €1.500,00;
 - da 101 a 150: l'entità del contributo è pari a €1.000,00.
4. L'importo del contributo erogato è da considerarsi al lordo della ritenuta d'acconto del 4%, se ed in quanto dovuta.
5. Ciascuna impresa potrà beneficiare di max. 10 contributi.

Art. 5

Presentazione delle domande

1. Ai fini dell'ammissione al contributo, il datore di lavoro interessato dovrà presentare al Comune, domanda redatta esclusivamente utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune di Monteprandone o acquisibile presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

Art. 6

Termini di presentazione delle domande

1. La domanda potrà essere presentata **per assunzioni non ancora effettuate, purché vengano effettuate entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta comunicazione di ammissione a contributo**, pena la perdita del beneficio.
2. La domanda potrà essere presentata altresì **per assunzioni già effettuate, purché non siano decorsi da tale data più di 30 giorni**, pena la non ammissione al beneficio.

Art. 7

Istruttoria

1. L'Ufficio Servizi Sociali, in collaborazione con il SUAP, verificherà la completezza delle informazioni fornite e dei documenti allegati, nonché la sussistenza dei requisiti obbligatori previsti.
2. Le domande pervenute saranno ordinate secondo l'ordine cronologico di ricezione delle stesse e in tal senso farà fede il numero di Protocollo Generale d'arrivo assegnato alle stesse.
3. In caso di mancanza delle dichiarazioni obbligatorie o degli allegati previsti saranno richieste le relative integrazioni, assegnando al richiedente un termine di 15 giorni per provvedere. Se il richiedente non provvederà nei tempi indicati, la domanda non potrà essere ammessa a contributo.
4. All'esito dell'istruttoria verrà data alle imprese richiedenti comunicazione di accoglimento della domanda ovvero avviso motivato dell'eventuale non accoglimento. Verificati i requisiti, potranno essere ammesse a contributo le istanze che risulteranno regolari e in conformità con tutte le disposizioni di dettaglio di cui al presente regolamento.
5. I contributi saranno assegnati secondo l'ordine di presentazione delle domande sino ad esaurimento del Fondo disponibile.

Art.8

Modalità di erogazione dei contributi

1. I contributi verranno erogati mediante bonifico bancario in due soluzioni: metà del totale del contributo sarà erogato entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta assunzione del lavoratore e presentazione della relativa documentazione attestante l'assunzione. La rimanente parte del contributo sarà erogata trascorsi dodici mesi dall'avvenuta assunzione e sempre che non sia nel frattempo intervenuta alcuna interruzione del rapporto di lavoro, qualsiasi sia il motivo.
2. L'assunzione, ove non già effettuata, dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta comunicazione di ammissione a contributo, pena la perdita del beneficio.
3. Per l'erogazione della rimanente parte del contributo assegnato, le imprese beneficiarie sono tenute a presentare, entro 30 giorni dal raggiungimento del 12° mese di continuità del rapporto di

lavoro, una comunicazione, che dichiari l'effettiva permanenza e sussistenza del rapporto di lavoro oggetto del contributo.

4. Nel caso di interruzione del rapporto di lavoro prima che siano trascorsi 12 mesi dalla data di assunzione, a seguito di dimissioni, giustificato motivo soggettivo o giusta causa, oppure per giustificato motivo oggettivo dovuto ad esigenze organizzative dell'azienda, l'interruzione dovrà essere comunicata all'Amministrazione comunale, entro 30 giorni dalla data in cui si è verificato il fatto, e l'incentivo sarà proporzionalmente ridotto in base al periodo di effettivo rapporto.
5. In caso di mancata comunicazione il contributo concesso verrà revocato e il beneficiario sarà tenuto alla restituzione della somma percepita.

Art. 9

Controlli

1. Ai sensi del DPR 445/2000 le attestazioni rese attraverso autocertificazione sono soggette a controllo da parte dei competenti uffici, anche successivamente alla fase di istruttoria delle domande.
2. L'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente, comporta l'immediata decadenza dai benefici erogati ossia la revoca dell'incentivo eventualmente già concesso e l'obbligo della sua immediata restituzione.
3. L'Amministrazione Comunale procederà a verificare con il Centro per l'Impiego l'andamento delle assunzioni ed il mantenimento in organico dei lavoratori assunti.
4. Nel caso in cui durante le verifiche emergano interruzioni dei contratti di lavoro per i quali le aziende hanno percepito il contributo, senza che sia stata fornita la comunicazione di cui all'art. 11, l'incentivo verrà revocato e ne sarà richiesta la restituzione.

Art. 10

Trattamento dati personali

Ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti dai richiedenti saranno acquisiti per le sole finalità connesse all'espletamento delle procedure e delle attività strumentali e di controllo collegate all'erogazione dei contributi di cui al presente avviso. Il trattamento dei dati avverrà nei modi e limiti richiesti dal perseguimento di dette finalità, anche attraverso procedure informatizzate. I dati personali acquisiti potranno essere comunicati o portati a conoscenza degli incaricati e responsabili del trattamento dati impiegati presso il servizio protocollo e archivio, segreteria, ragioneria, commercio; i dati potranno altresì essere portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio, che debbano partecipare al procedimento amministrativo, nonché dei soggetti titolari del diritto di visione e rilascio di copie dei documenti amministrativi, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Titolare del trattamento è il Comune di Monteprandone.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Comune di Monteprandone, P.zza dell'Aquila, 1 - Settore 1°.

Monteprandone, 16.05.2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1°
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maria Immacolata Casulli